



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

PROVINCIA DI LECCE

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2011-

Il Comune di Sogliano Cavour indice BANDO DI CONCORSO per il riconoscimento di un contributo economico concesso a titolo di rimborso dei canoni di locazione corrisposti nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 11 comma 3° della Legge n. 431/98

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi al contributo per il pagamento del canone di fitto, previsto dal comma 3° dell'art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/1998 i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
- b) Per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti nel presente bando di concorso:
 - possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività lavorativa;
 - residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;Tanto in applicazione dell'art. 40 comma 6° del «T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», emanato con D.Lgs. n° 286 del 25/06/1998 e ss.mm.ii. e dell' art. 11, comma 13 della legge n. 133 del 06/08/2008;
- c) Titolarità di un contratto di locazione. Quest'ultimo dovrà avere tutti i seguenti requisiti:
 - c.1 - essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Sogliano Cavour;
 - c.2 - riguardare un alloggio destinato alla civile abitazione rientrante in una delle seguenti categorie catastali A/3 – A/4 – A/5;
 - c.3 - riguardare un immobile avente superficie utile non superiore a 95 mq.(esclusi servizi ed accessori), fatta eccezione per i nuclei familiari composti da almeno 6 persone;
 - c.4 - essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;
 - c.5 - essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;
 - c.6 - non riguardare un appartamento situato in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3, della L. n. 431/98 e Decreti Ministeriali attuativi;
 - c.7 - risultare regolarmente registrato, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso. Per data di registrazione si intenderà quella riportata sul timbro attestante l'avvenuta registrazione, apposto sul contratto stesso a cura dell'Ufficio RR.II.;
 - c.8 - essere in regola, in riferimento al pagamento dell'imposta annuale di registrazione;
 - c.9 - non essere relativo ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

- d) Residenza anagrafica nel Comune di Sogliano Cavour, e specificatamente presso l'alloggio per il quale si richiede il rimborso dell'affitto. La residenza anagrafica deve essere posseduta per l'intero periodo di tempo riguardante la locazione dell'immobile ad uso abitativo. Qualora, nell'anno 2011, con contratto di locazione efficace o rinnovato nei modi di Legge, l'interessato abbia comunque provveduto a cambiare la propria residenza anagrafica presso altra abitazione differente da quella oggetto del rimborso, il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo fino alla data di permanenza della residenza anagrafica nell'alloggio in questione;
- e) Non titolarità nell'anno 2011, da parte del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà esclusiva (al 100%), usufrutto, uso o abitazione su alloggio, ovunque ubicato, adibito a civile abitazione e avente qualsiasi superficie utile, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile o esista provvedimento del Sindaco che ne dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità.
- f) Non titolarità, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- g) Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:
- g.1- reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, come stabilito dal D.M. LL.PP. del 07/06/1999, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito stesso risulti non inferiore al 14%;
Oppure, qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia superiore a due pensioni minime INPS:
- g.2 -reddito convenzionale annuo complessivo dell'intero nucleo familiare (come da art. 2, punto "f" della L.R. n° 54/84, riferito all'art. 21 della Legge n° 457/78 e ss.mm.ii.) non superiore a €14.000,00 come stabilito dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1865 del 25/09/2012 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito convenzionale stesso risulti non inferiore al 24%;
- h) per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda di contributo deve essere allegata:**
- certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune, oppure
 - dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
 - nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti complessivamente da coloro che hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno 2011, computando altresì gli emolumenti, indennità, pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno 2011 dal coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente l'anno del rimborso. Ai fini del presente concorso si considera nucleo familiare quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF.

- i) NON aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno 2011, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98.
- j) Il locatore dell'immobile per il quale si richiede il rimborso, non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- k) Non saranno ammesse a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, a meno che gli stessi non versino in situazione di particolare debolezza sociale (n.3 figli minori a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutti gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, apposita istanza, compilata in ogni sua parte, entro la data del 30 NOVEMBRE 2012 (fa fede la data del protocollo comunale)

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA ISTANZA (pena esclusione dal bando di concorso):

- Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido;
- «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2011» (su specifico modello fornito a corredo del presente modulo di domanda), debitamente compilato in ogni parte e firmato in originale;
- Copia modello ISEE inerente i redditi prodotti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2011;
- Copia contratto di locazione munita del timbro di avvenuta registrazione, apposto dall'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- Mod. F23 ;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di affitto per l'anno 2011 o frazione di esso (ricevute di pagamento dell'affitto firmate dal proprietario dell'immobile, vaglia, bonifici o dichiarazione del proprietario dell'alloggio di avvenuto pagamento.);

per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'80%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
- nel caso di reddito rinveniente da lavoro autonomo, qualora nel nucleo familiare vi sia presenza di soggetto portatore di handicap, copia del certificato rilasciato dalla competente autorità medica;

A completamento dell'istanza si invita altresì il richiedente, qualora ne fosse in possesso, ad allegare copia del modello 730 o del modello Unico, inerente i redditi dell'anno 2011

Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea oltre ai suddetti documenti è obbligatorio allegare (pena esclusione dal bando):

- documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel territorio italiano, ovvero carta di soggiorno o permesso di Soggiorno almeno biennale (in questo caso è obbligatorio compilare debitamente il quadro E della «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2011»).
- certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;

ART. 3 – FORMULAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di presentazione delle istanze, l'Ufficio competente, previa istruttoria delle stesse, così come previsto dalla D.G.R. n° 1865 del 25/09/2012, redigerà apposite graduatorie contenenti gli

elenchi dei beneficiari, obbligatoriamente in ordine crescente di reddito, distinte a secondo delle fasce reddituali di appartenenza (di cui all'art. 1 lettera "g" punti "g1" ed "g2" del presente Bando), oltre ad altri dati richiesti, seguendo le indicazioni e lo schema di "prospetto riepilogativo risultanze bando comunale" (allegato dalla Regione Puglia nella summenzionata Deliberazione di G.R. n° 1865 del 25/09/2012).

Si specifica che le risorse disponibili per il rimborso degli affitti relativi all'anno 2011, assegnati preliminarmente al Comune di SOGLIANO CAVOUR dalla Regione Puglia giusta D.G.R. di cui sopra, ammontano a €2.119,47.

I contributi di che trattasi saranno erogati all'atto in cui la Regione Puglia avrà accreditato il predetto finanziamento.

Fatta salva la condizione di cui al precedente capoverso, l'importo del beneficio sarà pari:

1) Per i richiedenti individuati nella fascia di reddito di cui all'art. 1 punto g1 del presente Bando di Concorso, il contributo da assegnare sarà pari al canone di affitto rimborsabile per l'anno 2011 decurtato di una quota pari al 14% del reddito complessivo del nucleo familiare. L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a €3.098,74;

2) Per i richiedenti individuati nella fascia di reddito di cui all'art. 1 punto g2 del presente Bando di Concorso, il contributo da assegnare sarà pari al canone di affitto rimborsabile per l'anno 2011 decurtato di una quota pari al 24% del reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare. L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a €2.324,05.

ART. 4 – NORME FINALI

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso e l'allegato modello di «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2011», possono essere ritirati dai cittadini interessati presso l'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune. Le domande saranno altresì disponibili sul sito www.comunedisoglianocavour.gov.it

LE DOMANDE, PENA ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI E DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE IN OGNI PARTE E CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE NON CONFORMI, INCOMPLETE O ILLEGIBILI.

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 e di quanto esplicitamente previsto nella D.G.R n° 1865 del 25/09/2012, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Qualora le stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione il comma 3 dell'art. 71 del summenzionato T.U. Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci, nei confronti del dichiarante troveranno applicazione gli artt. 75 e 76 del predetto T.U.

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di Concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, nonché l'espressa accettazione di tutte le modalità previste nel concorso stesso che l'interessato si impegna ad osservare.

IL SINDACO
Dr. Paolo SOLITO